

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/TFN-ST – RIUNIONE DEL 22.1.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 gennaio 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**, Avv. Filippo Croc , Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO N. 12 DEL CALCIATORE SIG. BOLCHI MATTEO CONTRO LA SOCIET  ACD TREVISO – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

Con reclamo del 11 settembre 2017, proposto a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, il Sig. Bolchi Matteo ha chiesto lo svincolo dalla ACD Treviso, dichiarando, di non aver mai firmato alcun tesseramento e deducendo quindi l'apocrifia della firma poste in calce al modulo di tesseramento.

All'udienza del 23 ottobre 2017, esaminati gli atti, il TFN, disponeva l'audizione del calciatore Bolchi Matteo e del presidente della ACD Treviso, rinviando per tale incombenza all'udienza del 1 dicembre 2017 ore 12.

All'udienza del 1 dicembre 2017 si presentava regolarmente il Sig. Bolchi Matteo che, ribadendo le proprie ragioni, insisteva nell'accoglimento del reclamo. Il Presidente della ACD Treviso non compariva per legittimo impedimento.

Il Tribunale ritenendo l'audizione di quest'ultimo, indispensabile ai fini della decisione, rinviava il giudizio all'udienza del 22 gennaio 2018, per tale incumbente.

Nelle more dell'udienza del 22 gennaio 2018, il reclamante, Sig. Bolchi Matteo, faceva pervenire presso la Segreteria del Tribunale, atto di rinuncia al reclamo, in ragione dell'avvenuto svincolo da parte della ADC TREVISO. All'udienza del 22 gennaio 2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, preso atto della rinuncia congiunta al reclamo presentato, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 17 DEL CALCIATORE SIG. PETROZZA ALFONSO E DEI GENITORI SIG.RI PETROZZA PASQUALE E BONACCIO ANNA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PONTE VILLA – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.**

Con atto datato 25/10/2017 i genitori del calciatore Alfonso Petrozza, con il ministero dell'Avv. Rossella Simone hanno adito questo Tribunale Federale al fine di ottenere lo svincolo del giovane dalla ASD Ponte Villa asserendo che entrambe le firme apposte sulla richiesta di Tesseramento o Aggiornamento posizione di Tesseramento datata 23 agosto 2016 – richiesta nella quale si evince il vincolo pluriennale per la precitata ASD - erano apocrife.

Nell'atto veniva sostenuto altresì che le sottoscrizioni dei predetti, indispensabili in quanto il giovane Alfonso Petrozza era minorenni, nel documento inviato alla F.I.G.C. per la stagione 2015/2016 risultavano apocrife.

Il reclamo veniva trattato nella riunione del 01/12/2017 nel corso della quale, assenti personalmente le parti, intervenivano i rispettivi legali ritualmente nominati.

In detta riunione, verificata la regolarità del reclamo e degli adempimenti tutti previsti dal CGS, poiché il legale della ASD Ponte Villa ha eccepito, tra l'altro la intempestività della presentazione del reclamo da parte dei ricorrenti, questo Tribunale non avendo trovata documentazione idonea a giudicare su detta circostanza (che se reale renderebbe il reclamo inammissibile senza entrare nel merito dello stesso) pronunciava ordinanza di acquisizione documentale presso il Comitato Regionale Umbria C.N.D. rinviando la trattazione alla riunione del 22/01/2018 alle ore 12.00.

Nella successiva riunione del 22/01/2018, con la presenza di entrambe i legali delle parti, ripresa la trattazione della vicenda, dato atto della documentazione prodotta dal Comitato Regionale Umbria in esecuzione della preordinata ordinanza, venivano rassegnate dai presenti le conclusioni come da verbale.

Il Tribunale, preliminarmente osserva che non è stato possibile accertare la tempestività del reclamo per carenza di documentazione sul punto e pertanto viene deciso di esaminare la vicenda nel merito.

In tale ambito ritiene essere ininfluyente al fine di decidere accertare la lamentata apocrifia delle firme dei genitori del giovane Alfonso Petrozza, minore all'epoca dei fatti e successivamente divenuto maggiorenne, alla luce della pacifica circostanza che il Petrozza ha partecipato a numerosissime gare nel corso degli anni con la ASD Ponte Villa, circostanza ben nota ai ricorrenti e non contestata né dagli stessi né dal loro legale che la ha dichiarata "pacifica".

Alla luce di quanto sopra poiché la norma invocata dai reclamanti è sicuramente posta a tutela dei calciatori minori per la loro posizione nel caso di "abusi" nei loro confronti o delle loro famiglie, la stessa non può operare allorquando tutti, e si ripete tutti, non solo erano a conoscenza dell'avvenuto Tesseramento per la ASD Ponte Villa ma per oltre due stagioni sportive sapevano che il Petrozza regolarmente partecipava alle gare che loro stessi quantificavano essere oltre 100.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
rigetta il reclamo proposto dal calciatore Sig. Petrozza Alfonso e dai genitori Sig.ri Petrozza Pasquale e Bonaccio Anna.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD - POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI.**

Ordinanza.

**4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 24 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO C/O CR PUGLIA SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE EL FRIYECK EL MAHDI (12.08.2000) PER LA SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD.**

Ordinanza.

**5) RECLAMO N°. 19 DEL CALCIATORE SIG. TAMBURRINI JACOPO E DEI GENITORI SIG.RI TAMBURRINI ELIO E SGARIGLIA ANTONELLA CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION CALCIO SG - RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.**

Con ricorso proposto in data 23.11.2017 i Sigg.ri Elio Tamburrini ed Antonella Sgariglia nella qualità di genitori del calciatore Tamburrini Jacopo nato a Fermo il 7.11.2000 tutti residenti in C.da Montone n. 2/A Montegiorgio (FM) chiedevano la nullità del tesseramento del di loro figliolo con la Società ASD Union SG con sede in P.zza Giuseppe Mazzini snc - Sant'Angelo in Pontano (MC) affermando e dichiarando che nessuno dei genitori ricorrenti aveva sottoscritto i moduli federali per il tesseramento e pertanto disconoscendo le firme apposte sull'indicato modulo federale. Rispettato il contraddittorio si è costituita la Società ASD Union SG la quale ha contestato le affermazioni dei ricorrente replicando inoltre alle stesse che il calciatore aveva preso parte alla preparazione pre - campionato nonché aveva preso parte altresì a tre gare ufficiali nella stagione 2016/2017. Inoltre la Società contestato anche (ed a conferma di quanto innanzi) che il ragazzo aveva anche usufruito dei servizi forniti dalla Società quali il trasporto dall'abitazione sino alla sede e viceversa e soprattutto che il padre Sig. Elio Tamburrini aveva anche accompagnato agli allenamenti ed alle gare ufficiali il proprio figliolo.

I ricorrenti chiedevano inoltre di essere ascoltati.

Le circostanze di cui sopra hanno trovato riscontro negli atti e nei documenti e nelle audizioni.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Va infatti osservato che risulta provato che entrambi i genitori fossero a conoscenza del tesseramento e che gli stessi hanno altresì avuto un atteggiamento confermativo dello stesso. Va infatti osservato che il ricorso interviene dopo la preparazione pre campionato e dopo che il calciatore ha regolarmente disputato vari gare di campionato. Inoltre e non solo è confermato che lo stesso calciatore ha effettivamente usufruito dei servizi della Società con l'autorizzazione dei genitori ed il padre ha anche effettivamente assistito sia agli allenamenti che ad alcune gare. Circostanze che si pongono in netto contrasto con quanto affermato nel ricorso de qua. Fermo quanto innanzi le circostanze di cui sopra giustificano però la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Tanto premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
rigetta il reclamo presentato dal calciatore Sig. Tamburrini Jacopo e dai genitori Sig.ri Tamburrini Elio e Sgariglia Antonella.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidente**; Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

### **6) RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ ASD SAN MARCO PER LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI BAULÉ MARCO – FELICETTI MASSIMILIANO DAL 7.10.2017.**

Con atto del 06.11.2017 la ASD San Marco (matr. FIGC 933116), ha proposto reclamo al fine di dichiararsi la validità dei tesseramenti degli atleti Baulé Marco, nato a Rende (CS) il 23.12.1983 (matr. FIGC 3571297) e Felicetti Massimiliano, nato a Paola (CS) il 05.09.1997 (matr. FIGC 4815584) asseritamente inoltrati all'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Calabria a mezzo raccomandata il 07.10.2017.

Il reclamo è inammissibile.

Questo Tribunale rileva, infatti, che la reclamante non ha provveduto a versare la tassa reclamo prevista.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD San Marco.  
Ordina addebitarsi la tassa non versata.

### **7) RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ SS ROMULEA ASD CONTRO IL CALCIATORE MINORE TOCCI THOMAS E I GENITORI TOCCI MASSIMO E DE MARZI LAURA AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF.**

Ordinanza.

### **8) RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 22 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCOPPETTA SALVATORE (16.05.1986 – MATR. FIGC 3573230) PER LA SOCIETÀ TARANTO FC SRL.**

La Società USD Alto Tavoliere San Severo proponeva impugnativa innanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso l'esito della gara tenutasi in data 1/10/17, laddove si è contestato l'impiego del calciatore Scoppetta Salvatore nelle fila della FC Taranto Srl, a seguito della irregolarità del tesseramento.

Adduceva la Società reclamante che il calciatore in questione, tesserato dalla FC Taranto in data 4/7/17, lo era stato in violazione della norma ex art. 116 NOIF, laddove proveniente dalla Srl Siculo Leonzio vincitrice del Campionato Nazionale di Serie D 2016/17 e, pertanto, sussistente la proroga dei termini di scadenza del tesseramento per i calciatori tesserati con Società ammesse

al campionato di serie C comporta che il calciatore, alla indicata data del 4/7/17, doveva ritenersi ancora tesserato per la Srl Sicula Leonzio, con la conseguente nullità del tesseramento effettuato in favore della FC Taranto.

In data 30/11/2017 la Corte Sportiva di Appello letti i relativi atti, ritenendo preliminare la questione relativa al tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore, ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale Federale-Sezione Tesseramenti per la pronuncia.

Di contro la FC Taranto depositava anche innanzi all'adito Tribunale Federale una propria memoria, sostenendo la legittimità del tesseramento del calciatore e, per l'effetto, dell'impiego.

In particolare la Società resistente sostiene che il richiamato art. 116 NOIF riconoscerebbe il solo diritto delle Società promosse a mantenere in organico i propri tesserati, seppur con un nuovo tesseramento tra i professionisti e non, certamente, un obbligo.

Nel caso di specie, in oltre, la Srl Sicula Leonzio non ha esercitato tale diritto per non aver tesserato il giocatore per la stagione sportiva 2017/2018.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, nel valutare gli elementi forniti, ritiene che dalla lettura dell'art. 116 NOIF e dalla naturale interpretazione la ratio della norma è la proroga dei termini solo per quei calciatori che vengono tesserati come professionisti per le Società di appartenenza neopromosse in serie C; di contro una diversa interpretazione significherebbe impedire a tutti i calciatori non professionisti tesserati per Società neopromosse in serie C di non potersi tesserare presso altre Società, sino alla data del 11 luglio circostanza, quest'ultima, non contemplata dalla norma.

Tale determinazione trova conferma anche in precedenti pronunzie.

Per quanto sopra e

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
procedendo sulla richiesta di giudizio della Corte Sportiva D'Appello,  
ritiene valido il tesseramento del calciatore Scoppetta Salvatore (16.05.1986 – matr. FIGC 3573230) per la Società Taranto FC Srl.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Tesseramenti**  
Avv. Andrea Annunziata

**Publicato in Roma il 6 febbraio 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Commissario Straordinario della F.I.G.C.**  
Dott. Roberto Fabbricini